REGOLAMENTO (CEE) N. 380/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1993

relativo alla fornitura di zucchero bianco nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione dell'Albania, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3106/92 prevede un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania; che le autorità albanesi hanno chiesto anche l'invio di zucchero bianco; che appare opportuno dar seguito a tale richiesta; che, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, le forniture vengono aggiudicate mediante gara;

considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che, in ordine alle cauzioni che gli operatori sono tenuti a costituire, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (4);

considerando che i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione;

considerando che è opportuno ritenere come fatto generatore del tasso di conversione agricolo, per la determinazione dell'importo della fornitura in moneta nazionale, il completamento delle formalità doganali di esportazione, senza pregiudizio per la possibilità di fissazione anticipata dei tassi in applicazione degli articoli da 8 a 12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (5), portante modalità di determinazione e di applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

considerando che è opportuno predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna a destinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92, si avviano procedure di gara per l'aggiudicazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, della fornitura di un lotto di 5 000 tonnellate di zucchero bianco C.

2. La fornitura del lotto implica:

a) la mobilitazione di zucchero bianco C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (6);

lo zucchero, oggetto della fornitura, deve corrispondere alla qualità e alle caratteristiche specificate nell'allegato I; il condizionamento a la stampigliatura devono essere conformi al disposto di detto allegato;

b) il trasporto, da effettuarsi a spese dell'aggiudicatario entro il 7 aprile 1993, fino al porto di Durazzo; la fornitura implica altresì lo scarico e la consegna all'entrata del magazzino di destinazione.

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, il trasporto deve essere effettuato entro il 14 aprile 1993.

L'aggiudicatario contrae a proprie spese le assicurazioni necessarie, sino alla fase di fornitura stabilita.

Articolo 2

1. Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la merce viene condizionata ed immagazzinata prima della spedizione.

(1) GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.
(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.
(6) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

2. Le offerte complete devono essere inoltrate entro le ore 17 (ora di Bruxelles) del 24 febbraio 1993.

Qualora la fornitura non venga aggiudicata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte con scadenza l'8 marzo 1993, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 3

1. L'offerta è valida solo se :

a) contiene un riferimento preciso al presente regolamento ;

b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telefax ;

c) riguarda la totalità del lotto (peso netto) ;

d) propone un importo globale per la fornitura, espresso in ECU/t ; vanno inoltre specificati il prezzo offerto per la fabbricazione e il condizionamento della merce, nonché i costi di trasporto e le altre spese (assicurazione compresa) dal magazzino di deposito fio allo stadio di consegna previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, paragrafo 2, punto b) ;

e) indica, in caso di trasporto via mare, il porto d'imbarco nella Comunità ;

f) reca l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione ;

g) è corredata della prova che l'aggiudicatario ha versato una cauzione di gara di 20 ECU/T intestata all'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articoloo che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento vengono scartate.

3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

Articolo 4

Al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli organismi competenti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione mediante telecomunicazione scritta (telefax n. 296 33 05) le seguenti informazioni :

1) il numero di offerte conformi all'articolo 3 presentate entro il termine di cui all'articolo 2 ;

2) separatamente e chiaramente per ogni singola offerta :

— il prezzo offerto, espresso in ECU, dapprima nel suo ammontare globale, indi suddiviso conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d),

— il luogo di condizionamento e il luogo in cui la merce è depositata prima della spedizione,

— la ragione sociale dell'offerente, il quale dev'essere stabilito nella Comunità.

Articolo 5

1. Tenuto conto delle offerte pervenute :

— la fornitura è aggiudicata al migliore offerente ; a parità di prezzo proposto, l'aggiudicazione viene effettuata per sorteggio ;

— oppure la fornitura non viene aggiudata, in particolare se le offerte presentate risultano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro sia le offerte accolte, sia le forniture non aggiudicate.

3. Entro sei giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, informa con telecomunicazione scritta tutti gli offerenti circa l'esito della loro partecipazione alla gara. Lo stesso organismo provvede immediatamente ad inviare all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

Articolo 6

La cauzione di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) è svincolata immediatamente :

— se l'offerta non è accolta, oppure se la fornitura non è aggiudicata ;

— ove l'offerente venga dichiarato aggiudicatario, dopo che sia stata fornita la prova della costituzione di una cauzione di fornitura ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario presenta all'organismo d'intervento di cui all'articolo 2 la prova della costituzione di una cauzione di fornitura intestata allo stesso, pari al 10 % del valore dell'offerta, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Detta prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

Articolo 8

1. L'aggiudicatario inoltra la domanda di pagamento della fornitura presso l'organismo d'intervento di cui all'articolo 2.

La domanda è corredata dei documenti seguenti :

— il certificato di esportazione previsto all'articolo 12 ;

— le dichiarazioni doganali di esportazione ;

— i documenti di trasporto ;

— e, se del caso, i T5 ;

— l'originale del certificato di consegna predisposto secondo il modello dell'allegato II e rilasciato dal beneficiario o dal suo rappresentante (Agro Export, Ministero del Commercio con l'Estero, Tirana) ;

In caso di mancato rilascio del certificato di consegna da parte del beneficiario, la Commissione designa l'organismo abilitato a rilasciare il certificato, conformemente al modello sopra citato.

2. Il pagamento viene effettuato per la quantità di merce (peso netto) accertata al momento della consegna e registrata nell'attestato di conformità di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

1. La merce è sottoposta a controllo dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di condizionamento e di deposito prima della spedizione, designato dall'aggiudicatario nell'offerta. Il controllo verte segnatamente sulla quantità, qualità, sul condizionamento e sulla stampigliatura della merce.

Al termine dei controlli, l'organismo rilascia un certificato di conformità.

2. Nel paese di destinazione viene effettuato un controllo di conformità della fornitura, relativo alla quantità, alla qualità, al condizionamento e alla stampigliatura, da parte di un organismo o di una società di sorveglianza designati dall'organismo di cui al paragrafo 1, d'intesa con l'aggiudicatario. Al termine di tale controllo viene rilasciato un attestato di conformità il quale è inviato direttamente all'organismo di intervento.

3. Gli organismi o le società di sorveglianza incaricate dei controlli procedono separatamente al prelievo di campioni rappresentativi prima dell'imbarco nella Comunità e all'arrivo a destinazione e conservano detti campioni per conto della Commissione.

4. Le spese relative ai controlli e al campionamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 10

1. Le esigenze principali per lo svincolo della cauzione di fornitura, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, consistono nella realizzazione della fornitura stessa alle condizioni prescritte.

La quantità fornita è considerata soddisfacente se la differenza negativa tra la quantità aggiudicata e il peso netto alla consegna non supera l'1 %.

2. Con la presentazione dei documenti di cui all'articolo 8, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'adempimento dei propri obblighi in relazione alla fornitura.

3. Ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 7, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

Tali disposizioni si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

4. Qualora insorgano particolari difficoltà, la Commissione prende le disposizioni del caso.

Articolo 11

1. Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume tutti i rischi connessi alla merce, come la perdita o il deterioramento, fino alla fase di fornitura convenuta.

2. In caso di forza maggiore, l'aggiudicatario è considerato sciolto da tutti i suoi obblighi o da parte di essi ; in tal caso, l'organismo competente incaricato del pagamento adotta le misure adeguate, previa consultazione della Commissione.

Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (1), il titolo di esportazione e la relativa domanda, relativi allo zucchero C, recano nella casella 20 (condizioni particolari) la dicitura : « Aiuto urgente — regolamento (CEE) 380/93. Senza restituzioni all'esportazione ».

(1) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

Articolo 13

Il tasso di conversione da applicarsi per il pagamento della fornitura è il tasso di conversione agricola in vigore il giorno del completamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle forniture, in particolare i risultati dei controlli di cui all'articolo 9, i termini di consegna effettivi e qualsiasi evento verificatosi in occasione delle forniture stesse.

2. La Commissione comunica in tempo utile agli organismi competenti degli Stati membri ogni informazione atta a facilitare la corretta esecuzione delle forniture.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. « Caratteristiche qualità della merce » : zucchero bianco, della qualità tipo, categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

 Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

2. « Condizionamento e marcatura » : sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, della capacità di 50 kg peso netto.

 « Marcatura » : bandiera europea (cfr. GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, allegati I e II).

3. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Il sottoscritto :
(cognome, nome, ragione sociale)

agente in nome di

per conto di,
certifica che le merci sotto elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 380/93 della Commissione, sono state prese in consegna :

— Luogo e data della presa in consegna :

.....

— Tipo di prodotto :

.....

— Peso netto preso in consegna (in tonnellate) :

.....

— Condizionamento :

.....

.....

.....

.....

Osservazioni :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Firma :

Data :